

Capitolo settimo

PREVISIONE DELLA IMPUGNABILITA' DELLE ORDINANZE CAUTELARI DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. SPETTANZA DEI COMPENSI AI GIUDICI TRIBUTARI PER TUTTI I PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Il diritto potestativo di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi – riconosciuto a tutti dall'art. 24 della Costituzione – comprende anche l'azione cautelare.

La tutela giurisdizionale, dovendo essere effettiva, non può consentire che la durata del processo (contenuta in tempi ragionevoli ai sensi dell'art. 111 della Costituzione) si risolva in vantaggio per la parte soccombente ed in danno per la parte vincitrice.

Il soddisfacimento della sopraindicata esigenza, imposta dalla ragione prima che dal diritto positivo, serve anche ad alimentare la fiducia dei cittadini nella funzione giurisdizionale, la cui credibilità è essenziale per l'ordinato sviluppo di ogni società democraticamente organizzata.

Pertanto, il Legislatore deve predisporre strumenti processuali idonei ad evitare che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (diritto soggettivo od interesse legittimo) sia esposta al rischio di un danno irreparabile durante il tempo necessario per il suo accertamento.

Nel processo tributario l'azione cautelare è prevista dall'art. 47 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546. Tale norma, emanata in conformità del principio e del criterio direttivo fissato dall'art. 30, comma 1, lett. h) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, disciplina un procedimento incidentale (affidato all'iniziativa del ricorrente) che ha ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e si svolge davanti alla Commissione tributaria provinciale competente a decidere il ricorso.

Quest'ultima, sentite le parti in camera di Consiglio e deliberato il merito, decide sulla domanda incidentale con ordinanza motivata e non impugnabile, secondo la espressa previsione del comma quarto del già citato art. 47.

Gli effetti della sospensione eventualmente disposta cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Conseguentemente la tutela cautelare nel procedimento tributario si esaurisce nella attribuzione alla Commissione tributaria provinciale del potere di decidere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione

dell'atto impugnato con un'ordinanza, che è sottratta al controllo giurisdizionale di un altro giudice. Il sopraindicato quadro normativo, che contiene una restrizione alla struttura del processo cautelare sia amministrativo (articolato nella duplice valutazione degli organi di primo e di secondo grado) sia ordinario (articolato nella reclamabilità, davanti all'organo collegiale del provvedimento adottato dall'organo monocratico), non è adeguato alle finalità perseguite dalla giurisdizione cautelare: garantire la effettiva e piena attuazione del "*dictum*" della emananda sentenza definitiva.

Infatti il rigetto della domanda di sospensione può causare danni irreparabili al contribuente colpito da un atto impositivo infondato; l'accoglimento della stessa domanda può pregiudicare la soddisfazione della pretesa fiscale fondata.

La indiscussa rilevanza della funzione dell'ordinanza cautelare consiglia di prevedere, anche per il processo incidentale, un doppio grado di giudizio (già codificato per il processo di merito) quale rimedio per contenere il rischio di danni irreparabili al quale sono esposte le parti del processo (contribuente e fisco).

A tal fine occorre un intervento legislativo che, modificando il già citato art. 47 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, preveda la impugnabilità davanti alla Commissione tributaria regionale delle ordinanze emesse dalla Commissione tributaria provinciale a conclusione del procedimento incidentale avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'atto impugnato.

L'auspicata riforma legislativa - indispensabile per una completa, incisiva e significativa attuazione delle garanzie giurisdizionali a vantaggio sia del contribuente sia dell'Amministrazione finanziaria - diventa indilazionabile, ove si consideri che nel processo tributario la tutela cautelare è affidata soltanto al procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Infatti, secondo il diritto vivente, nel predetto processo è esclusa l'applicabilità sia dell'art. 700 c.p.c. sia delle c.d. *inibitorie* previste dagli artt. 373 e 283 c.p.c., rispettivamente per le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d'Appello.

Non è ultroneo a questo punto ribadire l'auspicio, già diverse volte formulato nelle precedenti relazioni, circa l'estensione delle spettanze ai giudici tributari del compenso aggiuntivo per le ordinanze cautelari (se del caso in misura ridotta rispetto a quanto previsto per le sentenze), in ragione del contenuto sostanzialmente decisorio delle citate ordinanze. Non è fuori luogo ricordare, al riguardo, che il giudice della cautela è assoggettato agli stessi oneri del giudice di merito: prelievo dei fascicoli presso la commissione; studio della fattispecie; e si consideri che la tutela cautelare deve essere assicurata anche durante il periodo feriale.

Capitolo ottavo

PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ART. 30 DEL R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N°1578.

La riforma introdotta con la legge n° 248 del 2 dicembre 2005, che trasforma il rapporto di impiego dei magistrati tributari a tempo indeterminato (benché di natura indiscutibilmente onoraria), rende non più differibile una modifica della legge professionale forense, nella parte in cui non prevede il diritto dei predetti magistrati ad essere iscritti all'albo degli avvocati presso i rispettivi tribunali.

Attualmente la legge in epigrafe consente l'iscrizione al relativo albo professionale di coloro che per quindici anni abbiano esercitato la funzione giurisdizionale nella qualifica di vice pretore onorario, previa attestazione del Presidente della Corte d'Appello competente. Benché la norma non sia stata aggiornata (la figura del vice pretore onorario non è più prevista nell'ordinamento giudiziario), la *ratio* della disposizione, consistente nel riconoscimento dell'attività giurisdizionale svolta a che a titolo onorario ai fini dell'iscrizione all'albo professionale resta indiscutibile.

Nessuna disposizione, oggi, prende in considerazione la funzione giurisdizionale esercitata nelle Commissioni Tributarie. Ciò, con tutta probabilità, si è dovuto anche all'incertezza circa la reale natura delle Commissioni; natura oggi del tutto acquisita, con il loro inserimento nel novero delle giurisdizioni amministrative speciali.

La descritta situazione comporta conseguenze alquanto paradossali. In verità, oggi si verifica che un magistrato tributario, magari presidente di Collegio giudicante (e dunque in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge (art. 17, co. 1, legge cit.), è legittimato a firmare gli attestati di partecipazione alle udienze per i praticanti avvocati, ai fini della maturazione del richiesto tirocinio. Ma quando quel medesimo soggetto volesse far riconoscere per sé stesso la pratica dell'attività giurisdizionale (e con ben maggiore continuità), per di più esercitata nella funzione di Presidente del Collegio, allora vedrebbe la propria domanda rigettata in quanto la legge non riconosce alcuna valenza, ai fini prescritti, all'attività giurisdizionale svolta, né ai fini del computo della pratica forense, né tantomeno come diritto all'iscrizione all'albo professionale.

Si suggerisce, pertanto, un'integrazione del citato articolo 30 del R.d.l. n° 1578/1933, che vada a colmare la descritta lacuna normativa

Capitolo nono

NECESSITA' DELL'INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241.

Fin dalla sua entrata in vigore la legge sul procedimento amministrativo (l. n° 241/'90) prevedeva, all'art. 27, una Commissione nazionale per l'accesso ai documenti amministrativi, con compiti consultivi nei confronti dell'Esecutivo. Della citata Commissione il Legislatore aveva chiamato a far parte "(...) quattro (componenti) scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n°97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, (...)". Ciò accadeva in un'epoca in cui, evidentemente, gli organi di autogoverno delle magistrature erano solo quattro (per la magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare) (Per inciso, la legge n° 97/'79 è rubricata "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato").

Come è noto, con la riforma del 1992 il Legislatore ha inteso riaffermare piena valenza giurisdizionale al contenzioso tributario, e ne ha dettagliatamente regolamentato l'Ordinamento con l'istituzione, tra l'altro, anche di questo Organo di autogoverno.

Nondimeno, in occasione della riformulazione dell'art. 27 della legge sul procedimento amministrativo, intervenuta con la legge 11 febbraio 2005, n° 15, il Legislatore ha ignorato l'esistenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, posto che ai quattro componenti della Commissione per l'accesso agli atti, nominati dai rispettivi organi di autogoverno, non risulta essere stato aggiunto un quinto, la cui designazione sarebbe dovuta spettare a questo Consiglio.

Né, in contrario, varrebbe obiettare che, per espressa disposizione di legge, ai sensi del novellato art. 24 della legge in discorso, i procedimenti tributari sono espressamente esclusi dal diritto di accesso, e che, per l'effetto, non vi sarebbe necessità di prevedere, nella rinnovata Commissione, un componente nominato su designazione di questo Consiglio; anzi, in contrario, è facile argomentare che proprio la necessità di identificare puntualmente quali tra gli innumerevoli procedimenti amministrativi abbiano natura tributaria – e siano, pertanto, esclusi dall'accesso – giustifica – e con maggior forza – la necessità di integrare la Commissione nazionale per l'accesso con un componente la cui designazione sia dalla legge rimessa a questo Consiglio di Presidenza. Tanto più che ai compiti consultivi la riforma ha inteso aggiungere anche compiti di natura "giustiziale" e di controllo, posto che alla dedotta Commissione il Legislatore ha attribuito, ai sensi del modificato art. 25 della stessa normativa, anche la funzione di consentire l'accesso, su espressa richiesta (ricorso)

dell'interessato, a tutti gli atti emanati da “amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (...)”.

Un'ultima considerazione, di carattere latamente politico, si impone.

Le scelte che il Legislatore ha inteso effettuare nel corso degli ultimi anni - fino a giungere alla soppressione del mandato novennale dei magistrati tributari - sono state costantemente indirizzate nel senso del rafforzamento del modulo entro cui la magistratura tributaria opera, evidentemente riconoscendo i meriti e l'efficienza di una Giustizia che, nell'arco di pochi anni, è riuscita nella impresa quasi ciclopica di smaltire un arretrato che, ancora agli inizi degli anni '90, ammontava a circa 3.000.000 di ricorsi giacenti. Pertanto, è auspicio del Consiglio che, anche per quanto attiene alla problematica qui trattata, persista ed anzi venga incrementata l'opera di rafforzamento della giurisdizione tributaria e della sua magistratura.

In conclusione, il Consiglio di Presidenza raccomanda al Ministro, e per esso al Legislatore, di integrare l'art. 27 della legge n° 241/'90 con l'inserimento di un componente la cui designazione sia di competenza di questo Consiglio di Presidenza.

Capitolo decimo

L'ABROGAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 7, D. LGS. N° 456/92. COMPATIBILITA' CON IL SISTEMA PROCESSUALE TRIBUTARIO.

Anche quest'anno, come in passato, il Consiglio ribadisce le forti perplessità circa la disposizione con la quale è stato abrogato il comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n° 546/92, che recitava: "E' sempre data alle Commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia."

Ebbene, è opinione del Consiglio che la soppressione in discorso risulti poco coerente con la natura stessa del processo tributario, e tale da poterne condizionare negativamente le risultanze.

Notoriamente, per ragioni mai contestate da dottrina e giurisprudenza, il processo tributario si incardina con ricorso (*vocatio iudicis*), con tutte le conseguenze che ciò comporta. Si tratta di un processo che, pur con le dovute distinzioni, si inserisce nel collaudato schema del processo amministrativo, di cui ricalca gran parte delle peculiarità. E se anche può dirsi che, per molti versi, il processo tributario si incentra sul "rapporto" tra contribuente e Amministrazione finanziaria, è pur vero che nella maggior parte dei casi esso si traduce in un processo da impugnazione di atti amministrativi. Constatazione, questa, che consente di identificare un notevole parallelismo tra il processo innanzi al complesso TAR - Consiglio di Stato ed il processo innanzi alle Commissioni tributarie. Sono noti i caratteri del processo da impugnazione di atti: in estrema sintesi, il giudice è chiamato direttamente dalla parte a verificare che l'Amministrazione (e che si tratti di Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni non sembra fare differenza), nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi – tipici del regime di diritto pubblico in cui essa opera – uniformi la sua azione nei confronti del contribuente al rispetto delle disposizioni di legge, in conformità ai principi costituzionali di legalità, di imparzialità, e di buona amministrazione. Questo schema processuale comporta una serie di peculiarità ben note alla dottrina ed alla giurisprudenza: dall'utilizzo di termini di decadenza in luogo degli ordinari termini di prescrizione, all'esclusione del giudizio equitativo; dalla assenza di una distinta fase istruttoria, alla tendenziale unicità dell'udienza di trattazione della causa; dalla limitazione dei mezzi di prova all'affievolimento dell'onere della prova, che in alcuni casi può degradare a mero onore del "principio di prova".

Tutto ciò senza mai dimenticare il potere – peraltro tipico delle giurisdizioni amministrative – di annullamento dei provvedimenti amministrativi tributari.

Peraltro, va detto che il metodo acquisitivo è tipico dei processi amministrativi da ricorso: si pensi all'art. 44, co 1, del R.D. n° 1054/1924 (T.U. C.d.S.): "Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi chiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica.". Ancor più chiaro il disposto dell'art. 21 della c.d. "legge TAR" (n° 1034/71), come recentemente modificato dalla legge n° 205/00: "6. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio."

Le disposizioni riportate danno contezza della necessità avvertita dal Legislatore di bilanciare posizioni processuali e sostanziali attestate su piani diversi: sul piano del diritto pubblico – e perciò, in posizione di supremazia – l'Amministrazione, con tutto ciò che questo comporta in termini di parità delle parti, sia nel procedimento amministrativo che nel processo; sul piano del diritto privato il contribuente, con i limiti propri del diritto comune.

Sotto altro profilo, l'autonomo potere acquisitivo del giudice tributario trova giustificazione anche nelle modalità di svolgimento del giudizio, anch'esse non intaccate dalla mini-riforma. Come è noto, quello tributario è un processo ad udienza solo "eventuale", posto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 546/92, in assenza di una specifica istanza di una delle parti, il Collegio è tenuto a trattare la controversia in camera di consiglio. L'ordinaria assenza del pubblico dibattimento e della connessa oralità rappresenta un ulteriore elemento giustificativo della necessità di dotare il giudice di propri poteri acquisitivi, in mancanza dei quali la finalità ultima del giudizio tributario, che è quella di garantire al cittadino la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, rischia di vanificare l'effettività di quella tutela giurisdizionale che costituisce l'oggetto ultimo della domanda ad esso giudice rivolta. Ed allora, in un processo in cui il rito previsto in via ordinaria è quello camerale (mentre la pubblica udienza è del tutto residuale), e tenuto conto che l'istruttoria è a carico dell'Amministrazione, ben si comprende come l'eliminazione dell'autonomo potere acquisitivo del giudice rischi di compromettere irrimediabilmente l'effettività della tutela giurisdizionale.

Quanto si è fin qui esposto consente di accennare alla questione relativa all'ampliamento dei mezzi istruttori oggi a disposizione del Giudice tributario; questione non nuova, posto che anche negli anni scorsi questo Consiglio non ha mancato di sottoporre al Ministro, e per esso al Legislatore, la medesima problematica.

Sul punto, le vicende normative e giurisprudenziali intervenute nell'ambito della giurisdizione amministrativa sono ancora una volta assai indicative.

Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n° 146 del 10 aprile 1987 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del T.U. C.d.S. nella parte in cui, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. (e quindi, anche su diritti soggettivi), non ammetteva il ricorso a tutti i mezzi istruttori previsti dal Codice di rito civile. Sia pure con un certo ritardo, il Legislatore ha inteso porre rimedio alla citata limitazione con l'art. 35, co. 3, del d.lg. 31 marzo 1998, n° 80, ove è stabilito che il Giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, può disporre l'assunzione di tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con l'unica esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale.

Orbene, il parallelismo tra l'A.G.A. quando giudica nell'ambito della giurisdizione esclusiva e l'A.G.T. appare manifesto, posto che anche al Giudice tributario, in forza della riforma di cui alla legge n° 448/2001, è devoluta la competenza a conoscere in via esclusiva di tributi "di ogni genere e specie comunque denominati" (artt. 12, l. cit, ed art. 3-bis, co, 1, lett. a) , del d.l. n° 203/05).

Sulla base di queste premesse può senz'altro affermarsi che la limitazione dei mezzi di prova nel processo tributario non appare coerente con il sistema di garanzie previsto dalla Carta fondamentale dello Stato. A titolo esemplificativo, si pensi al divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario. Invero, si assiste oggi alla contemporanea presenza, da un lato, del divieto in discorso a carico del Giudice, mentre dall'altro si riconosce rilevanza probatoria a dichiarazioni di scienza assunte, però, senza le garanzie offerte dalla sede giurisdizionale. Ciò rileva particolarmente nelle fattispecie in cui l'Amministrazione finanziaria acquisisce e pone a fondamento dei propri atti impositivi (massimamente in materia di I.V.A.) dichiarazioni di soggetti "terzi", le quali evidentemente non potrebbero che essere contro battute se non con l'assunzione di testi "a confutazione", oggi non ammessa. Detta disparità di trattamento non appare facilmente intellegibile, soprattutto alla luce del già citato principio costituzionale del "giusto processo", svolto nel "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale".

Ciò premesso, l'estensione alla Giurisdizione tributaria dell'utilizzo di tutti i mezzi istruttori previsti dal codice di rito – con la sola esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale - oltre ad essere coerente con i principi costituzionali della parità delle parti in giudizio e dell'effettività della tutela giurisdizionale, avvicinerebbe, pur nello schema di un processo da ricorso, ancor più il rito tributario a quel processo di tipo "dispositivo" tanto invocato da giurisprudenza e dottrina.

Capitolo undicesimo

LA REVISIONE DEI NUMERO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime il proprio plauso all'indirizzo del Legislatore per aver finalmente accolto i richiami che, da più anni, anche attraverso le pagine di queste Relazioni annuali, sono stati rivolti al Suo indirizzo.

Il riferimento è al numero dei magistrati tributari, ritenuto “esorbitante rispetto alle effettive necessità del contenzioso” fin dalla Relazione presentata a commento dell'anno 2002 (pag. 40). Ed è proprio in quella prima Relazione di questa Consiliatura che si propose testualmente, tra le misure percorribili, “(...) la creazione di una apposita Commissione di studio, composta in misura bilanciata da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di questo Consiglio, che abbia il compito di esaminare i dati e valutare infine quale possa essere il numero di magistrati tributari adeguato alle effettive necessità del contenzioso” (Rel. cit., pagg. 40-41).

Orbene, il fatto che il Legislatore, con l'art. 18, comma 4-ter, del d.l. 30 dicembre 2005, n° 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006, n° 51), abbia inteso recepire *in toto* le richieste formulate al riguardo dal Consiglio di Presidenza è circostanza che induce a riconoscere, nel comportamento del Legislatore medesimo, quella maggiore attenzione ai problemi del contenzioso tributario che tante volte è stata sollecitata, non sempre con successo, da questo organo di autogoverno.

La Commissione che si è costituita, composta in misura bilanciata dai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da una parte e del Consiglio dall'altra, sta svolgendo un'intensa attività.

Ha già stabilito i criteri da seguire per monitorare l'intero flusso di lavoro delle singole Commissioni, al fine di rappresentare la situazione da cui sarà possibile individuare le affettive esigenze in termini di strutture personali e materiali per il funzionamento degli uffici.

I dati raccolti relativamente all'anno 2006, saranno resi noti nei prossimi mesi.

Il Consiglio tiene a sottolineare che ha attribuito ed attribuisce notevole importanza, soprattutto sotto il profilo di politica giudiziaria, a questa attività che avrà incidenza sulle decisioni che ne derivano. La razionale distribuzione delle risorse sul territorio è il presupposto indefettibile per un assetto organizzativo che consenta un maggiore impulso alla funzione giudiziaria, eliminando, ove esistano, squilibri ed anomalie.

CONCLUSIONI

- Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel chiudere la presente relazione, ribadisce ancora una volta, la speranza che la giustizia tributaria completi il suo cammino e raggiunga gli ulteriori traguardi che sono negli auspici, non solo dei giudici, ma di tutti gli utenti.

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
ABRUZZO											
C.T.P. Chieti	1.380	1.403	1.233	1.017	1.565	1.565	5	10,84	67,00%	480	250
C.T.P. L'Aquila	1.048	1.048	2.114	1.657	1.435	1.435	5	14,18	46,00%	600	122
C.T.P. Pescara	873	873	842	1.173	539	540	4	14,74	34,00%	274	172
C.T.P. Teramo	1.107	1.110	627	720	1.004	1.009	3	6,66	55,00%	185	39
BASILICATA											
C.T.P. Matera	1.334	1.340	1.052	719	1.692	1.703	3	7,24	56,00%	490	220
C.T.P. Potenza	1.279	1.294	1.617	1.571	1.327	1.330	4	14,90	45,00%	602	189
PROV. AUT. BOLZANO											
C.T.I. Bolzano	1.009	1.016	893	534	1.360	1.364	4	8,86	68,00%	127	32
CALABRIA											
C.T.P. Catanzaro	4.978	5.122	3.528	3.839	4.880	4.887	5	22,06	78,00%	2.065	503
C.T.P. Cosenza	53.275	53.348	7.945	5.326	55.787	55.787	13	14,28	60,00%	3.489	376
C.T.P. Crotone	2.255	2.380	456	1.328	1.561	1.563	2	11,48	36,00%	371	32
C.T.P. Reggio Calabria	5.203	5.297	7.240	2.885	9.491	9.491	8	16,48	67,00%	3.744	809
C.T.P. Vibo Valentia	596	598	1.167	1.042	713	713	2	19,92	56,00%	494	37
CAMPANIA											
C.T.P. Avellino	2.860	2.878	2.890	2.790	2.827	2.828	6	11,78	69,00%	1.397	586
C.T.P. Benevento	2.823	2.994	2.076	2.451	2.513	2.518	5	14,20	68,00%	914	575
C.T.P. Caserta	4.900	4.977	7.775	7.072	5.602	5.627	13	16,30	58,00%	3.842	872
C.T.P. Napoli	19.547	19.742	40.939	19.576	41.289	41.334	43	16,96	59,00%	19.236	775
C.T.P. Salerno	6.335	6.349	6.509	7.273	5.889	5.894	13	23,80	50,00%	3.421	836
EMILIA ROMAGNA											
C.T.P. Bologna	10.683	11.074	2.960	6.276	7.385	7.467	16	11,28	50,00%	955	406
C.T.P. Ferrara	1.423	1.438	817	1.260	953	958	5	11,72	35,00%	223	73
C.T.P. Forlì	1.163	1.187	867	965	1.090	1.101	6	8,58	54,00%	342	124

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.P. Modena	2.725	2.737	1.147	1.753	2.093	2.110	5	13,44	29,00%	219	43
C.T.P. Parma	2.011	2.039	1.309	1.063	2.274	2.282	8	7,90	53,00%	240	123
C.T.P. Piacenza	627	644	606	470	718	720	5	9,26	75,00%	132	55
C.T.P. Ravenna	1.677	1.682	890	1.012	1.518	1.535	5	12,84	65,00%	287	199
C.T.P. Reggio Emilia	3.355	3.374	1.169	1.006	3.496	3.521	5	11,50	37,00%	205	54
C.T.P. Rimini	1.938	1.979	832	1.192	1.792	1.800	3	13,38	59,00%	266	91
REGIONE FRIULI V. GIULIA											
C.T.P. Gorizia	1.350	1.352	492	807	1.096	1.098	2	10,44	57,00%	115	53
C.T.P. Pordenone	654	656	529	876	298	300	4	8,18	32,00%	103	17
C.T.P. Trieste	1.607	1.733	872	1.098	1.386	1.422	5	14,16	43,00%	247	105
C.T.P. Udine	1.657	1.720	1.394	1.273	1.817	1.817	6	13,20	66,00%	218	26
REGIONE LAZIO											
C.T.P. Frosinone	2.874	2.874	2.420	3.608	1.950	1.950	10	10,60	49,00%	609	91
C.T.P. Latina	3.181	3.215	2.829	3.803	2.227	2.229	7	13,56	60,00%	890	336
C.T.P. Rieti	1.051	1.057	589	572	1.042	1.051	3	5,06	49,00%	250	96
C.T.P. Roma	85.054	85.195	27.139	31.494	80.805	80.822	58	15,58	59,00%	7.754	117
C.T.P. Viterbo	2.482	2.494	1.404	1.580	2.229	2.231	4	17,80	59,00%	609	261
REGIONE LIGURIA											
C.T.P. Genova	6.323	6.362	3.102	4.909	4.387	4.460	12	11,94	33,00%	924	497
C.T.P. Imperia	1.131	1.175	1.005	795	1.331	1.345	4	7,94	69,00%	241	90
C.T.P. La Spezia	2.474	2.510	971	1.449	1.991	1.993	6	10,52	74,00%	346	218
C.T.P. Savona	4.378	4.623	1.076	2.462	2.942	2.972	6	9,20	55,00%	346	163
REGIONE LOMBARDIA											
C.T.P. Bergamo	2.607	2.627	1.641	1.673	2.463	2.468	11	10,36	38,00%	383	95
C.T.P. Brescia	2.311	2.326	1.911	1.997	2.128	2.142	11	12,26	37,00%	341	134
C.T.P. Como	1.240	1.257	1.307	1.430	1.055	1.057	6	11,08	34,00%	222	29

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.P. Cremona	1.428	1.429	678	372	1.790	1.792	4	5,66	53,00%	261	29
C.T.P. Lecco	800	803	732	633	832	832	4	7,56	62,00%	119	33
C.T.P. Lodi	604	617	398	482	532	535	2	5,60	55,00%	96	16
C.T.P. Mantova	1.109	1.109	841	729	1.182	1.183	3	8,10	63,00%	181	98
C.T.P. Milano	17.800	17.856	17.251	14.824	19.765	19.790	40	12,98	33,00%	2.912	873
C.T.P. Pavia	1.347	1.347	1.147	1.518	1.035	1.035	4	13,48	57,00%	420	159
C.T.P. Sondrio	243	277	273	255	254	254	3	3,76	57,00%	60	51
C.T.P. Varese	7.525	8.027	2.786	5.248	4.963	4.999	12	15,92	48,00%	549	127
MARCHE											
C.T.P. Ancona	2.658	2.681	1.737	1.340	3.003	3.030	5	9,66	63,00%	589	273
C.T.P. Ascoli Piceno	900	903	1.072	1.220	759	767	5	6,42	64,00%	310	5
C.T.P. Macerata	2.401	2.443	855	968	2.243	2.295	4	5,00	66,00%	248	109
C.T.P. Pesaro	1.195	1.195	1.129	1.712	732	732	5	10,86	53,00%	262	137
MOLISE											
C.T.P. Campobasso	1.464	1.466	1.842	1.139	2.145	2.148	3	12,08	60,00%	677	129
C.T.P. Isernia	880	892	422	726	617	617	3	11,42	65,00%	147	85
PIEMONTE											
C.T.P. Alessandria	1.885	1.939	1.058	1.290	1.682	1.693	6	12,30	36,00%	261	112
C.T.P. Asti	277	277	242	245	279	279	2	7,94	46,00%	80	18
C.T.P. Biella	1.446	1.446	417	293	1.569	1.569	3	7,46	53,00%	91	30
C.T.P. Cuneo	941	946	1.042	938	996	1.000	5	8,14	67,00%	158	36
C.T.P. Novara	779	833	668	702	744	749	5	5,82	37,00%	146	50
C.T.P. Torino	4.362	4.457	3.948	4.145	4.325	4.382	27	8,10	47,00%	916	390
C.T.P. Verbania	331	331	264	474	146	148	2	15,00	14,00%	34	7
C.T.P. Vercelli	1.366	1.389	391	765	983	993	4	11,70	53,00%	146	73
PUGLIA											

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.P. Bari	19.546	20.913	6.781	12.590	14.143	14.237	23	13,20	55,00%	3.224	1.590
C.T.P. Brindisi	903	904	1.177	1.275	854	855	5	8,18	54,00%	563	187
C.T.P. Foggia	6.739	6.808	2.936	4.712	5.214	5.227	10	13,56	58,00%	1.296	620
C.T.P. Lecce	12.526	12.600	4.284	2.737	14.007	14.007	7	20,10	73,00%	2.091	453
C.T.P. Taranto	23.826	24.219	2.317	5.279	20.865	20.915	7	14,06	65,00%	1.016	497
SARDEGNA											
C.T.P. Cagliari	2.555	2.593	2.329	2.212	2.717	2.795	6	12,98	38,00%	924	150
C.T.P. Nuoro	1.577	1.577	885	951	1.539	1.552	3	10,92	52,00%	198	0
C.T.P. Oristano	1.057	1.067	283	214	1.131	1.142	2	1,56	60,00%	125	19
C.T.P. Sassari	1.415	1.504	1.381	1.542	1.557	1.569	6	8,74	48,00%	670	437
SICILIA											
C.T.P. Agrigento	2.756	2.782	2.789	3.066	3.010	3.017	5	20,12	65,00%	1.030	409
C.T.P. Caltanissetta	1.268	1.276	1.103	991	1.366	1.366	4	8,04	73,00%	500	223
C.T.P. Catania	13.331	13.448	13.882	6.607	20.488	20.501	10	16,62	70,00%	8.058	2.259
C.T.P. Enna	785	801	950	611	1.087	1.095	3	7,54	68,00%	554	218
C.T.P. Messina	19.849	19.888	5.972	6.996	18.670	18.689	12	16,32	58,00%	3.601	1.762
C.T.P. Palermo	27.703	27.724	6.059	5.743	27.990	28.014	12	14,02	60,00%	3.564	945
C.T.P. Ragusa	4.060	4.123	3.270	1.804	6.023	6.083	3	13,06	68,00%	1.793	355
C.T.P. Siracusa	6.427	6.476	5.161	1.567	9.975	10.031	5	16,36	75,00%	3.664	518
C.T.P. Trapani	4.024	4.088	1.588	1.568	4.065	4.128	6	8,20	46,00%	443	102
TOSCANA											
C.T.P. Arezzo	1.722	1.787	749	930	1.520	1.536	4	8,54	45,00%	191	66
C.T.P. Firenze	4.413	4.469	2.562	3.325	3.543	3.548	14	15,68	45,00%	415	94
C.T.P. Grosseto	842	853	469	533	792	792	4	6,48	57,00%	142	29
C.T.P. Livorno	1.168	1.173	970	1.111	1.006	1.008	5	11,64	39,00%	227	72
C.T.P. Lucca	4.080	4.421	1.684	2.579	3.208	3.327	7	13,30	52,00%	291	116

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.P. Massa Carrara	2.084	2.085	894	718	2.257	2.257	4	12,12	63,00%	299	105
C.T.P. Pisa	1.225	1.228	1.697	1.830	1.072	1.072	5	14,88	68,00%	370	44
C.T.P. Pistoia	1.921	1.940	940	1.228	1.599	1.600	6	9,40	53,00%	201	76
C.T.P. Prato	925	929	763	853	874	874	6	8,50	35,00%	172	35
C.T.P. Siena	1.052	1.054	811	841	1.011	1.034	4	4,24	35,00%	210	115
PROV. AUT. TRENTO											
C.T.I. Trento	1.018	1.018	653	847	821	822	5	5,28	44,00%	165	36
UMBRIA											
C.T.P. Perugia	1.315	1.322	1.555	1.392	1.505	1.528	8	8,42	32,00%	395	132
C.T.P. Terni	943	952	976	872	1.068	1.068	4	7,28	68,00%	243	124
VALLE D'AOSTA											
C.T.P. Aosta	321	323	217	350	179	180	4	5,22	66,00%	46	25
VENETO											
C.T.P. Belluno	279	279	261	262	260	264	2	4,30	32,00%	100	35
C.T.P. Padova	3.986	4.192	2.153	2.633	3.614	3.634	10	11,16	45,00%	577	279
C.T.P. Rovigo	475	482	456	416	562	563	3	7,48	51,00%	153	103
C.T.P. Treviso	2.027	2.037	1.563	2.087	1.508	1.510	9	10,22	28,00%	604	220
C.T.P. Venezia	2.486	2.493	1.843	1.353	2.908	2.914	10	10,96	61,00%	506	123
C.T.P. Verona	1.921	1.966	1.598	1.782	1.699	1.745	6	9,20	29,00%	357	166
C.T.P. Vicenza	3.258	3.259	1.818	3.403	1.572	1.588	9	11,78	18,00%	293	78
TOTALI	496.327	502.815	275.153	265.624	507.795	509.348	760	11,18	52,88%	106.132	25.578

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Regionali - anno 2006

Regione	Numero appelli pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero appelli pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero appelli pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero appelli pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.R. Abruzzo	1.189	1.189	1.268	1.160	1.304	1.304	8	10,84	66,46%	47	1
C.T.R. Basilicata	1.167	1.184	757	784	1.084	1.085	3	11,98	70,22%	53	0
C.T.II Bolzano	165	165	108	144	111	111	3	4,18	45,94%	2	0
C.T.R. Calabria	11.918	11.957	1.756	2.469	11.161	11.161	10	11,20	67,22%	77	0
C.T.R. Campania	9.066	9.070	9.290	9.494	8.603	8.604	36	8,92	59,24%	33	0
C.T.R. Emilia Romagna	4.388	4.616	3.029	4.263	3.122	3.146	24	7,78	63,12%	35	1
C.T.R. Friuli-Venezia Giulia	3.963	4.088	606	1.687	2.867	2.905	11	7,60	53,32%	16	0
C.T.R. Lazio	9.276	9.276	5.936	7.409	7.612	7.614	36	13,78	57,16%	17	0
C.T.R. Liguria	3.298	3.362	1.557	1.719	3.097	3.097	13	8,28	55,16%	64	1
C.T.R. Lombardia	29.345	29.580	6.099	9.198	8.334	8.376	50	7,70	60,84%	131	20
C.T.R. Marche	2.240	2.267	1.340	1.312	2.226	2.232	7	6,34	47,46%	46	0
C.T.R. Molise	759	759	519	299	975	975	4	3,86	73,50%	17	0
C.T.R. Piemonte	2.392	2.487	1.647	1.687	2.279	2.279	24	3,86	56,86%	11	0
C.T.R. Puglia	15.239	15.453	2.883	4.514	13.457	13.494	23	8,22	57,56%	158	5
C.T.R. Sardegna	2.095	2.116	812	1.047	1.851	1.861	7	6,26	50,08%	75	3
C.T.R. Sicilia	11.908	12.085	4.740	4.708	11.744	11.886	24	9,20	58,52%	219	43
C.T.R. Toscana	2.422	2.527	2.778	2.387	2.782	2.796	25	5,94	58,08%	76	0
C.T.II Trento	160	167	273	297	148	148	3	4,42	53,02%	10	4
C.T.R. Umbria	885	1.062	571	584	876	914	5	8,14	50,00%	27	2
C.T.R. Valle d'Aosta	35	35	154	71	121	122	2	6,06	78,68%	3	0
C.T.R. Veneto	2.705	2.746	1.731	2.205	2.197	2.207	27	5,92	49,66%	41	7
TOTALI	114.615	116.191	47.854	57.438	85.951	86.317	345	7,64	58,67%	1.158	87